COMUNE DI CANAZEI PROVINCIA DI TRENTO

Certificato di destinazione urbanistica

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visti gli atti d'Ufficio ed in particolare il vigente Piano Regolatore Generale comunale;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

c e r t i f i c a

che nel vigente Piano Regolatore Generale----------

la **p.ed. 919** di superficie catastale di mq. 100 del C.C. Canazei ricade per la sua intera superficie in "Area a bosco" – E4 (Art. 63).----------

Art. 63 E4 Aree a bosco e E5 Aree a pascolo

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia (ai sensi dell'art.2 della LP 11/2007 art.63 comma 1), e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.

2. Sono indicati come pascoli i suoli caratterizzati da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea da riservare, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.

3. Destinazioni d'uso:

Le aree indicate in cartografia come bosco sono destinate alla conservazione ed al miglioramento del manto vegetale d'alto fusto. L'utilizzo economico della forestazione è consentito con i limiti previsti dai piani forestali.

Nelle aree indicate in cartografia come pascolo sono consentite le attività e le strutture edilizie attinenti all'esercizio della zootecnia. È consentita inoltre la presenza di

rifugi alpini ed escursionistici con proprie aree di pertinenza.

Nelle suddette aree, limitatamente ai compendi zootecnici consolidati e/o in presenza di attività agrituristiche, è ammessa la commercializzazione di prodotti aziendali.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.

4. Interventi ammessi:

Nelle aree a bosco sono ammessi interventi previsti dai piani generali forestali, nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulica ed in generale gli “interventi di sistemazione del terreno”. Sono ammesse inoltre le opere straordinarie necessarie a far fronte a situazioni di emergenza quali incendi, schianti, attacchi parassitari, ecc.

Nei pascoli sono consentiti solo gli interventi urbanistici strettamente attinenti all’esercizio della zootecnia ivi comprese le opere di bonifica. È vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante intervento di bonifica e recupero funzionale ed ambientale.

Negli edifici rurali compresi nelle aree a bosco e a pascolo sono consentiti interventi sull’edilizia esistente limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

Nei rifugi alpini ed escursionistici (disciplinati dalla L.P 15 marzo 1993, n. 8) bar e ristoranti compresi nelle aree a bosco e a pascolo sono consentiti interventi sull’edilizia esistente limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo. Nel caso del risanamento conservativo è concesso, per una sola volta, un aumento di Superficie Utile Netta (SUN) del 20% della Superficie Utile Netta (SUN) esistente fino ai primi 300 m2 e del 5% della Superficie

Utile Netta (SUN) rimanente.

Per i rifugi alpini ed escursionistici sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Superficie Utile Netta (SUN) = max 150 m2.

Canazei, 13 marzo 2026

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Dott.ssa Marzia Mignani

Firmato digitalmente da

Marzia Mignani

CN = Mignani Marzia
Data e ora della firma:
13/03/2026 12:20:18

Firmato digitalmente

/bm

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il presente certificato viene rilasciato in esenzione da bollo e da diritti di segreteria ai sensi dell'art. unico della L. n. 319 del 02/04/1958, per atti relativi a procedure fallimentari.